REGOLAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN
STORIA, CRITICA E LINGUAGGI DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO
(Classe LM-65 R e LM-89 R)

Art. 1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO E CLASSE DI APPARTENENZA

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Parma il Corso di Studio (CdS) magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* (ex DM 1649 del 19/12/2023) afferente al Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali (DUSIC), in conformità con il relativo Ordinamento Didattico disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il Corso di Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* afferisce alle classi LM-65 (Scienze dello Spettacolo e della Produzione multimediale) e LM-89 (Storia dell'arte) e ne rispetta gli obiettivi formativi qualificanti. L'accesso agli sbocchi professionali e il valore abilitante del titolo di studio sono comunque definiti dalla normativa vigente.

1. Il presente Regolamento, in armonia con l'art. 20, commi 2-3 del *Regolamento Didattico di Ateneo*, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di laurea magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo*.

2. Il Corso di laurea magistrale è retto da un Consiglio di Corso di studio nella composizione prevista dall'art. 22, comma 3, dello *Statuto di Ateno* e con le funzioni e le competenze previste dall'art. 14, comma 3 del *Regolamento Didattico di Ateneo*.

3. Il Consiglio di Corso è presieduto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 7 dello Statuto, il cui mandato dura quattro anni solari e non può essere rinnovato più di una volta. Il Presidente designa un Presidente vicario, nominato con decreto del Rettore.

4. Il Consiglio di Corso può designare al proprio interno delle commissioni o dei delegati ai quali delegare il compito di valutare e approvare le pratiche riguardanti gli studenti (piani di studio, tirocini, passaggi e trasferimenti, percorsi all'estero ecc.) e di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attività didattiche e, più in generale, nell'espletamento dei suoi compiti

5. Per quanto non esplicitato si rinvia al *Regolamento Didattico di Ateneo*.

Art. 3 - ASPETTI GENERALI

1. Ciascun studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

2. La Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* prevede l'acquisizione da parte dello studente di almeno 120 CFU, comprensivi della prova finale di laurea, nel corso di un biennio di studi. Gli studenti che sono in possesso di altra Laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento possono chiedere un'abbreviazione della carriera sulla base del numero di insegnamenti convalidati, fermo restando l'obbligo del conseguimento di almeno 120 CFU.

3. Il Consiglio di Corso, ai sensi del ai sensi dell'art. 35 del *Regolamento Didattico di Ateneo* e in conformità con l'apposito *Regolamento di Ateneo*, individua specifici percorsi formativi, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto, per gli studenti impegnati a tempo parziale, cioè quelli che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti previsti dal piano didattico e di sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

4. I doveri dei docenti connessi alla loro attività didattica, al tutorato, al ricevimento degli studenti e alla partecipazione agli organismi istituzionali di cui fanno parte sono disciplinati dall'art. 25 del *Regolamento Didattico di Ateneo* e dal *Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010*.

5. Le lezioni degli insegnamenti ufficiali, delle attività didattiche integrative e di quelle seminariali, di laboratorio o di esercitazione sono tenute, conformemente al *Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 L. 240/2010* dai professori di

ruolo, dai ricercatori cui sono state affidate, da professori a contratto o da docenti che operano nel quadro di una convenzione stipulata fra un ente pubblico o privato e l'Ateneo. Interventi didattici al di fuori dell'attività ufficialmente programmata possono essere occasionalmente tenuti da persone esterne, purché ciò avvenga in forma integrativa e non sostitutiva del compito didattico, nonché in presenza e sotto la diretta responsabilità del docente titolare del corso. Tali interventi devono essere approvati dal Consiglio di Corso e annotati nei loro contenuti nel registro delle attività didattiche dei singoli docenti.

6. Il Corso di Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo*, avvalendosi anche del Gruppo di Riesame (GdR) e del Responsabile dell'Assicurazione della Qualità (RAQ) nominati al suo interno, e in collaborazione con il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA), mette in atto, per la parte ad esso spettante, le procedure necessarie per il monitoraggio della qualità della didattica, per il controllo del rispetto degli orari di lezione e di ricevimento dei singoli docenti e per la libera fruizione delle strutture didattiche e di studio da parte degli studenti. Esso inoltre adotta tutte le iniziative idonee a promuovere un coinvolgimento pieno e costante della totalità dei docenti del Corso di Studio nelle attività istituzionali volte a garantire la qualità della didattica.

7. Ai sensi dell'art. 27 del *Regolamento didattico di Ateneo*, il corso favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei corsi di studio con metodologie informatiche e interattive, sia per migliorare e ampliare l'offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società. Promuove dunque l'innovazione didattica intesa come miglioramento dei processi di insegnamento, di apprendimento e di divulgazione scientifica, con progetti specifici anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – AMMISSIONE

1. Le modalità di accesso al CdS sono definite anno per anno dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso e pubblicate sul Manifesto degli Studi dell'Università di Parma.

2. Per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* è richiesto un diploma di laurea triennale o titolo equipollente oppure altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, con le specifiche dichiarate al successivo comma 5.

3. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale interclasse in St*oria, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo*, lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguata preparazione personale che saranno verificati e valutati sulla base dei criteri ai sensi dell'art. 6 comma 2, del DM 1649 del 19-12-2023 e successive modifiche. La verifica della personale preparazione avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio.

4. Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* determina, secondo quanto specificato al comma 5 e 6 del presente articolo, e pubblicizza ogni anno nel Manifesto degli Studi, i prerequisiti necessari per l'ammissione e le modalità per acquisirli, qualora non presenti nel precedente percorso di studio.

5. Possono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo*:
   - in continuità i laureati nella classe di laurea triennale L-1 Beni culturali e L-20 Scienze della comunicazione (ex D.M. 270/04) o nella classe di laurea triennale L-13 (ex D.M. 509/99).
   - i laureati nelle classi di laurea triennale (ex D.M. 270/04) L-03 Discipline delle arti figurative, dello spettacolo e della moda, L-05 Filosofia, L-10 Lettere, L-11 Lingue e culture moderne, L-42 Storia, che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei Settori scientifico-disciplinari: ANGL-01 (L-LIN/10, /11, /12), ARCH-01/C, D, E, G (L-ANT/06, /07, /08, /10), ARTE-01/A (L-ART/01), ARTE-01/B (L-ART/02), ARTE-01/C (L-ART/03), ARTE-01/D (L-ART/04), BIOS-03/B (BIO/08), CEAR-11/A; (ICAR/18), CEAR-11/B (ICAR/19), COMP-01/A (L-FIL-LET/14), ECON-08/A (SECS-P/10), FLMR-01/B (L-FIL-LET/09), FRAN-01/A (L-LIN/03), FRAN-01/B (L-LIN/04), GEOG-01/A (M-GGR/01), GERM-01/B (L-LIN/13), GIUR-02/A (IUS/1), GIUR-05/A (IUS/09), GIUR-06/AA (IUS/10), GLOT-01/A (L-LIN/01), GSPS-03/A (SPS- 02), GSPS-05/A (SPS-07), GSPS-06/A (SPS-08), HELL-01/B (L-FIL-LET/02), HIST-01/A (M-STO/01), HIST-02/A (M-STO/02), HIST-03/A (M-STO/04), HIST-04/C (M-STO/08), HIST-04/D (M-STO/09), INFO-01/A (INF/01), ITAL-01/A (L-FIL-LET/10), LATI-01/A (L-FIL-LET/04), LICO-01/A (L- FIL-LET/11), LIFI-01 (L-FIL-LET/12 e /13), PAED-01/A (M-PED/01), PAED-01/A (M-PSI/01), PHIL-03/A (M-FIL/03), PHIL-03/A (M-FIL/04,) PHIL-04/B (M-FIL/05), PHIL-05/A (M-FIL/06), PEMM-01/A (L-ART/05), PEMM-01/B (L-ART/06), PEMM-01/C (L-ART/07), PEMM-01/D (L-ART/08), SDEA-01/A (M-DEA/01), SLAV-01/A (L-LIN/21), SPAN-01 (L-LIN/05, /06, /07), STAA-01/E (L-OR/05), STAA-01/F (L-OR/06), STAN-01 (L-ANT/02 e /03), STEC-01/B (SECS-P/12), di cui almeno 18 CFU nei settori ARTE-01/A (L-

ART/01), ARTE-01/B (L-ART/02), ARTE-01/C (L-ART/03), ARTE-01/D (L-ART/04), per l'accesso alla LM89 o PEMM-01/A (L-ART/05), PEMM-01/B (L-ART/06), PEMM-01/C (L-ART/07), PEMM-01/D (L-ART/08) per l'accesso alla LM-65.

- I laureati provenienti da altre classi di laurea che abbiano acquisito almeno 80 CFU nei Settori scientifico-disciplinari: ANGL-01 (L-LIN/10, /11, /12), ARCH-01/A (L-ANT/01), ARCH-01/C (L-ANT/06), ARCH-01/D (L-ANT/07), ARCH-01/E (L-ANT/08), ARCH-01/G (L-ANT/10), ARTE-01/A (L-ART/01), ARTE-01/B (L-ART/02), ARTE-01/C (L-ART/03), ARTE-01/D (L-ART/04), BIOS-03/B (BIO/08), CHEM-01/A (CHIM/01), CHEM-02/A (CHIM/02), CEAR-08/D (ICAR/13), CEAR-09/A (ICAR/14), CEAR-09/B (ICAR/15), CEAR-09/C (ICAR/16), CEAR-10/A (ICAR/17), CEAR-11/A (ICAR/18), CEAR-11/B (ICAR/19), CHEM-03/A (CHIM/03), CHEM-01/B (CHIM/12), COMP-01/A (L-FIL-LET/14), ECON-08/A (SECS-P/10), ECON-02/A (SECS-P/02), ECON-03/A (SECS-P/03), FRAN-01/A (L-LIN/03), FRAN-01/B (L-LIN/04), GEOG-01/A (M-GGR/01), GEOS-01/A (GEO/06), GEOS-01/B (GEO/07), GEOS-01/D (GEO/09), GERM-01/B (L-LIN/13), GIUR-05/A (IUS/09), GIUR-06/A (IUS/10), GLOT-01/A (L-LIN/01), GSPS-03/A (SPS- 02), GSPS-05/A (SPS-07), GSPS-06/A (SPS-08), HELL-01/B (L-FIL-LET/02), HIST-01/A (M-STO/01), HIST-02/A (M-STO/02), HIST-03/A (M-STO/04), HIST-04/C (M-STO/08), HIST-04/D (M-STO/09), (M-FIL/03), INFO-01/A (INF/01), ITAL-01/A (L-FIL-LET/10), LATI-01/A (L-FIL-LET/04), LICO-01/A (L- FIL-LET/11), LIFI-01 (L-FIL-LET/12 e /13), PAED-01/A (M-PSI/01), PHIL-03/A (M-FIL/04,) PHIL-04/B (M-FIL/05), PHIL-05/A (M-FIL/06), SDEA-01/A (M-DEA/01), SLAV-01/A (L-LIN/21), SPAN-01 (L-LIN/05, /06, /07), STAN-01/A (L-ANT/02), STAN-01/B (L-ANT/03), STEC-01/B (SECS-P/12), PEMM-01/A (L-ART/05), PEMM-01/B (L-ART/06), PEMM-01/C (L-ART/07), PEMM-01/D (L-ART/08) di cui almeno 18 CFU nei settori Arte-01/A (L-ART/01), Arte-01/B (L-ART/02), Arte-01/C (L-ART/03), Arte-01/D (L-ART/04), per l'accesso alla LM89 o PEMM-01/A (L-ART/05), PEMM-01/B (L-ART/06), PEMM-01/C (L-ART/07), PEMM-01/D (L-ART/08) per l'accesso alla LM-65.

6. Gli studenti che intenderanno iscriversi dovranno seguire le procedure descritte nella pagina https://www.unipr.it/node/108045 del sito di Ateneo.

7. Il delegato all'orientamento in ingresso del corso e il presidente vagliano ogni richiesta e ogni curriculum e si accertano della preparazione personale degli iscritti, anche con eventuale colloquio: eventuali carenze curriculari riscontrate dovranno essere colmate prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale conseguendo i CFU necessari, secondo le indicazioni del professore delegato all'orientamento e mediante accertamento del recupero dei requisiti minimi mancanti. L'ammissione al corso di studio può essere subordinata alla valutazione da parte dei docenti dei settori scientifico disciplinari interessati che verificheranno il possesso delle conoscenze necessarie esprimendo un giudizio di idoneità.

8. Per gli studenti in regola con i requisiti di cui al comma 5 che hanno riportato un voto di laurea non inferiore a 85/110 la valutazione della preparazione personale si giudica virtualmente assolta.

9. Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del *regolamento didattico di Ateneo,* È consentita la contemporanea iscrizione d a due corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 5 - PASSAGGIO DA ALTRI CORSI DI STUDIO

1. Agli studenti che provengono da Corsi di laurea magistrale, o in possesso di Laurea magistrale, specialistica o di Vecchio ordinamento che desiderano iscriversi alla Corso di laurea magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* e che richiedono la convalida di insegnamenti già sostenuti, il Consiglio di Corso stabilisce per ogni singolo caso quali degli insegnamenti o altre attività formative possono essere convalidati e assicura la riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente. Indica di conseguenza, sulla base dei CFU riconosciuti, l'anno al quale sono ammessi. Ai sensi del Decreto M.U.R. 19.12.2023, n. 1649, art. 3, comma 11 e 12, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

2. La convalida di insegnamenti per almeno 42 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. Gli studenti a cui vengono convalidati meno di 42 CFU devono iscriversi al primo anno e sostenere le eventuali prove di accesso o di accertamento dei requisiti in ingresso.

3. Per gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto, un'apposita

Commissione valuterà caso per caso la carriera pregressa, quantificando debiti e crediti e certificando eventuali equipollenze delle attività formative già svolte rispetto a quelle richieste.

4. Per gli studenti provenienti da un Corso di laurea magistrale, o di laurea specialistica, o di Vecchio ordinamento affine possono essere convalidati d'ufficio gli esami già sostenuti e le iscrizioni ottenute per gli anni precedenti negli insegnamenti compresi nei Settori scientifico-disciplinari del nuovo Ordinamento didattico. Per i restanti insegnamenti il Consiglio di Corso valuta la congruenza con gli obiettivi formativi della Corso di laurea magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo*.

5. Secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, comma 7 e dal Decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, art. 3, il Consiglio di Corso riconosce per un massimo di 12 CFU le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

6. Il Consiglio di Corso, dandone adeguata motivazione, può riconoscere come CFU, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e regolati dal *Regolamento per le attività libere di partecipazione* (DRD 834 del 6 aprile 2017), la pratica e l'abilità sportive, le conoscenze e abilità professionali, le attività culturali, artistiche, di volontariato e valore sociale, nonché quelle informatiche e linguistiche certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, secondo l'art. 38, comma 6, del *Regolamento Didattico di Ateneo*.

7. In conformità alla normativa vigente, l'Università riconosce, secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo/la studente/studentessa intende iscriversi o risulta iscritto/a:
   a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
   b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione
   c) conseguimento da parte dello/della studente/studentessa di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il limite massimo riconoscibile è pari 24 CFU comprensivi del numero di crediti indicato dall'art. 14 della Legge n. 240/2010. Il riconoscimento è effettuato dal Consiglio di Corso, esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno/ciascuna studente/studentessa; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. La tipologia delle attività e il numero di CFU ad esse assegnato sono indicati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.

2. I CFU attribuiti alle diverse attività formative possono essere modificati con delibera del Consiglio di Corso di laurea in sede di programmazione didattica, sentita la Commissione paritetica e con approvazione del Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali (DUSIC).

3. I moduli didattici vengono definiti all'interno della programmazione didattica annuale. I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono a carattere semestrale, a loro volta articolati in due moduli di pari estensione. In base a quanto deliberato dal Dipartimento di afferenza – in ossequio a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del *Regolamento Didattico di Ateneo* – il numero di ore di lezioni frontali per CFU degli insegnamenti del Corso di Studio è fissato a 5. Gli insegnamenti che si svolgono in un unico modulo per 30 ore di lezioni frontali permettono l'acquisizione di 6 CFU agli studenti che superino l'esame finale. Gli insegnamenti che nell'arco di un semestre si svolgono per 60 ore di lezioni frontali permettono l'acquisizione di 12 CFU agli studenti che superino l'esame finale. Accanto alle ore di lezione frontale potranno essere organizzate attività di didattica assistita che tengano conto di particolari esigenze degli studenti.

4. Il percorso formativo può avvalersi anche di modalità della didattica non convenzionale, ma cosiddetta "doppia" o blended, con una percentuale superiore al 30%, e inferiore al 70%, degli insegnamenti erogati, integrando la didattica in presenza e la didattica a distanza. Nello specifico, si prevede un ambiente tecnologico appositamente sviluppato per la fornitura dei contenuti didattici in e-learning e per la gestione di attività didattiche sia in sincrono con le lezioni tradizionali sia in modalità differita.

5. Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* può determinare la durata del valore dei crediti corrispondenti ad alcune attività formative, al

fine di evitarne l'obsolescenza. Resta fermo quanto stabilito dal *Regolamento Didattico di Ateneo* relativamente al decadimento dagli studi.

6. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia (f) dell'art. 10 del DM n. 509 del 3/11/1999, nonché le sessioni d'esame, vengono pubblicati annualmente nel sito web del Corso di laurea su proposta del Consiglio di Corso.
7. Il Consiglio di Corso stabilisce il piano degli studi consigliato, tenendo conto dell'assegnazione di CFU alle diverse Attività formative (a-f) del DM n. 509 del 3/11/1999, ai diversi ambiti disciplinari e, all'interno di questi, ai Settori scientifico-disciplinari che caratterizzano il Corso di Laurea Magistrale LM-65 e LM-89.
8. Ai sensi del *Regolamento didattico di Ateneo*, art. 21, c. 5, è possibile acquisire CFU di esami erogati dall'Ateneo presso altri Atenei italiani sulla base di eventuali convenzioni prestabilite.
9. Lo studente può presentare un piano di studio individuale purché coerente con obiettivi formativi del corso di studio, nel rispetto sia del conseguimento della quantità minima di crediti nei Settori scientifico-disciplinari indicata nel Corso LM-65 R o LM-89 R, sia del raggiungimento degli obiettivi formativi della Laurea magistrale, ferma restando l'acquisizione di almeno 120 CFU complessivi (*Regolamento didattico di Ateneo*, art. 37, c. 4). Il Consiglio di Corso valuterà se accettare la proposta in base ai predetti requisiti e alle motivate esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente. Le motivazioni addotte a sostegno di ciascun piano di studio vengono discusse, ove occorra, direttamente con lo studente interessato. Le attività didattiche superate non inserite nel piano approvato non saranno verbalizzate
10. Il Corso di laurea magistrale interclasse in *Storia, critica e linguaggi delle arti e dello spettacolo* promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
11. Ai sensi dell'art. 39, c. 6 del *Regolamento didattico di Ateneo*, i periodi di studio all'estero, anche in mobilità virtuale, hanno di norma una durata compresa tra 2 e 10 mesi, prorogabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. È prevista, inoltre, una mobilità detta "breve" che prevede di norma una durata minima di 5 giorni. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata, in conformità al learning agreement. Il Consiglio di Corso può raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
12. Sempre al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, è consentito ai singoli docenti di svolgere una parte delle lezioni frontali dei rispettivi insegnamenti in lingua inglese. È ugualmente consentito ai singoli docenti inserire nei relativi programmi d'esame testi in lingua inglese, nel rispetto del complessivo carico di lavoro determinato dal numero di CFU attribuito ai rispettivi insegnamenti.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004 (mobilità nazionale), è possibile l'acquisizione di CFU presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate; La durata della mobilità è di minimo tre mesi fino ad un massimo di sei mesi e le destinazioni possibili e i corsi di studio coinvolti sono determinati dalle convenzioni stipulate con i singoli Atenei partners. Le modalità di partecipazione sono stabilite dal bando pubblicato annualmente dall'Ateneo (*Regolamento didattico di Ateneo*, art. 40).
14. Nei piani di studio, i CFU previsti per il tirocinio possono essere acquisiti secondo quanto previsto dall'art. 18, c. 1 lett. g, del *Regolamento didattico di Ateneo* e possono essere riconosciuti anche convalidando esperienze lavorative o di Servizio civile pertinenti, oppure sostituiti con egual numero di CFU acquisiti in eventuali attività laboratoriali e/o seminariali, se attivate.
15. I CFU previsti per la TAF D possono essere acquisiti anche negli insegnamenti attivati in altri Corsi di studio dell'Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo del Corso di studio.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEGLI ESAMI E DELLE VERIFICHE DI PROFITTO

1. Il riconoscimento dei CFU è conseguente alla verifica di profitto che ha luogo dopo lo svolgimento delle attività formative richieste. Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si svolgono individualmente e per singoli insegnamenti e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, o una combinazione delle stesse. Tutte le prove devono essere verbalizzate digitalmente tramite il sistema informatico di Ateneo. Gli esami superati con una votazione pari o superiore a 18/30 non possono essere ripetuti, salvo eccezioni motivate e approvate dal CdS.
2. Gli insegnamenti superati nell'ambito di programmi Erasmus o simili, se inclusi nel Learning Agreement

approvato, sono automaticamente riconosciuti. Le attività extracurricolari internazionali (es. stage, workshop) possono essere riconosciute su richiesta documentata, secondo le modalità deliberate dal CdS.

3. Per la valutazione dell'attività di tirocinio si rimanda alle norme generali di Ateneo.

Art. 8 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME

1. Le commissioni per gli esami di profitto, nominate dal presidente del Consiglio di Corso di studio, sono costituite da almeno due membri, tra cui il Presidente titolare dell'insegnamento.

2. Il voto è espresso in trentesimi, l'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a diciotto trentesimi, la commissione all'unanimità può concedere la lode.

Art. 9 -TERMINI E MODALITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DELLA TESI, PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

1. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato di tesi originale, su un argomento nell'ambito di una materia citata nel piano di studi dello studente, concordato tra lo studente e un docente relatore, ed elaborata dal candidato sotto la supervisione del relatore stesso e di un eventuale correlatore che può essere scelto tra i docenti dell'ateneo o tra esponenti delle professioni e della ricerca pertinenti al Corso di laurea. Prima della discussione gli studenti dovranno aver frequentato con successo anche il secondo modulo del percorso on line di Digital literacy (Bibliopatente 2) fornito dal Laboratorio per le competenze digitali. La frequenza viene certificata dallo studente che carica nel sistema l'attestato di frequenza.

2. La Commissione dell'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale (Commissione di Laurea) è composta da almeno cinque membri ed è nominata dal Direttore di Dipartimento (ai sensi del *Regolamento Didattico di Ateneo*, art. 42, c. 2). Alla tesi e alla discussione, indipendentemente dalla tipologia di tesi, viene attribuito un punteggio da 0 a 7, che va a sommarsi alla media ponderata dei voti conseguiti durante la carriera. La somma costituisce il voto finale di laurea, espresso su base 110, con eventuale lode su parere unanime della Commissione. Alla valutazione concorre l'andamento della discussione e del curriculum del candidato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del CdS (in termini di conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative) da parte dello studente, come dimostrato durante tutto il periodo di elaborazione della tesi.

3. La tesi può essere redatta in una lingua diversa dall'italiano, in conformità alle indicazioni del *Regolamento Didattico di Ateneo* (art. 42) e previa autorizzazione del relatore, dell'eventuale correlatore e del Consiglio di Corso.

4. In base alla delibera del Sentato accademico SA/23-03-2021/42 *Proposte di premialità a favore dei rappresentanti degli studenti negli organi e negli organismi di ateneo* il Consiglio di Corso riconosce un punto aggiuntivo in sede di prova finale a fronte dell'impegno svolto per almeno un anno di rappresentanza con presenza ad almeno il 75% delle sedute di Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione, Consiglio degli studenti, Presidio della qualità di ateneo, Comitato unico di garanzia, Comitato per lo sport universitario, Consiglio di Dipartimento, Commissione paritetica docenti-studenti, Presidio della qualità dipartimentale, Consiglio di Corso di studio, Gruppo del riesame. Lo studente dovrà autocertificare la propria partecipazione, inviando una comunicazione al relatore, al momento della presentazione della domanda di laurea, specificando la tipologia di consesso collegiale, l'arco temporale del mandato di rappresentanza; le date delle sedute cui ha effettivamente preso parte. Il relatore, con l'ausilio del Manager Didattico, verificherà quanto autocertificato e procederà ad informare il Presidente della Commissione di laurea.

5. Il Consiglio di Corso riconosce anche un punto aggiuntivo al voto finale anche nei casi di conclusione degli studi entro la durata regolare del Corso e di conseguimento di almeno 12 CFU in soggiorni all'estero con il programma Erasmus+ SMS o mediante altre opportunità di Ateneo concernenti la mobilità studenti ai fini di studio; oppure 6 CFU durante periodi di soggiorno all'estero con il programma Erasmus+ SMT o mediante altre opportunità di Ateneo concernenti la mobilità studenti ai fini di tirocinio

6. In caso di mancato superamento della prova finale, a prescindere dalla votazione media ottenuta con gli esami di profitto, il titolo non viene rilasciato.

Art. 10 - AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

1. Per l'ammissione al secondo anno non sono previsti vincoli.

Art. 11 – TUTORATO

1. In conformità al *Regolamento didattico di Ateneo* il Consiglio di Corso organizza l'attività di tutorato in ingresso e in itinere per gli studenti, in collaborazione con il Dipartimento di afferenza, con il

Servizio Orientamento ai Corsi di Ateneo e avvalendosi in particolare dei Tutor docenti disponibili per gli studenti e dei Tutor studenti di Dipartimento e di Corso di Studio.

2. Il Consiglio nomina al suo interno i docenti responsabili dell'assistenza agli studenti per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) e si avvale, ai sensi dell'art. 39, comma 9, del *Regolamento Didattico di Ateneo*, della collaborazione di apposita commissione, istituita dal Dipartimento di afferenza, per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti.

3. Per l'orientamento post lauream e il job placement il Consiglio di Corso si avvale dei servizi svolti dai Settori di Orientamento post lauream e Tirocini di orientamento e formazione dell'Ateneo.

Art. 12 - VALUTAZIONI DEL CARICO DIDATTICO

1. Il Consiglio di Corso, sentita la Commissione paritetica, attua iniziative per la valutazione ed il monitoraggio del carico didattico per gli studenti, al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

2. A conclusione di ogni anno accademico, il Consiglio di Corso provvede alla verifica dell'attività didattica svolta, degli obiettivi di coordinamento raggiunti sentita anche la Commissione paritetica e provvede alla programmazione dell'attività didattica per l'anno successivo. La verifica ha luogo mediante il riferimento ai registri e agli atti ufficiali concernenti la didattica.

Art. 13 - MODIFICHE AL *REGOLAMENTO*

1. Il Consiglio di Corso con propria delibera provvede alla pubblicazione del presente *Regolamento* ed al suo eventuale aggiornamento.
2. Per quanto non presente all'interno di questo Regolamento si rimanda al *Regolamento didattico d'Ateneo.*